

LIBRO QUINTO  
*Del lavoro*  
TITOLO II  
*Del lavoro nell'impresa*  
CAPO III  
*Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione*  
SEZIONE I  
*Del registro delle imprese*

**Articolo 2188 *Registro delle imprese.***

[I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [99-101 att.].

[II]. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale [101 att.].

[III]. Il registro è pubblico.

**Articolo 2189 *Modalità dell'iscrizione.***

[I]. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato [2190].

[II]. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

[III]. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192].

**Articolo 2190 *Iscrizione d'ufficio.***

[I]. Se una iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

**Articolo 2191 *Cancellazione d'ufficio.***

[I]. Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

**Articolo 2192 *Ricorso contro il decreto del giudice del registro.***

[I]. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

[II]. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

**Articolo 2193 Efficacia dell'iscrizione.**

[I]. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [2207].

[II]. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

[III]. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

**Articolo 2194 Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.**

[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634 (2), chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda (3) da 10 euro a 516 euro.

(1) *V. sub art. 2188.*

(2) *Il riferimento agli artt. 2626 e 2634 è da considerarsi inattuale a seguito della sostituzione dell'intero titolo XI del libro V operata dall'art. 1 d.l.s. 11 aprile 2002, n. 61. V. ora l'art. 2630.*

(3) *V. sub art. 35.*